



GRUPPO CULTURALE E DI VOLONTARIATO "AMICI DI CASALE"

STATUTO

Art.1) COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, ispirata alle modalità ed ai fini di cui alla Legge 11 agosto 1991 n.266, tra le persone amanti dell'ambiente, dell'arte e della cultura in generale.

Art.2) DENOMINAZIONE

L'Associazione è costituita sotto la denominazione "GRUPPO CULTURALE E DI VOLONTARIATO "AMICI DI CASALE" e ricorrentemente potrà usare l'appellativo di "AMICI DI CASALE".

Art.3) SEDE

L'associazione così costituita e denominata ha la propria sede in Casale di Albino, via Oprando Abate 6, presso il "Centro Parrocchiale".

Art.4) APARTITICITA'

L'associazione è apartitica e svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi partito o movimento politico.

Art.5) SCOPI

L'associazione, per mezzo ed opera dei propri associati, ha lo scopo di ideare, programmare e realizzare iniziative atte a salvaguardare, promuovere e valorizzare il territorio con il suo ambiente, gli usi e le tradizioni locali della Valle del Lujo, favorendo anche collaborazioni con altri enti e/o associazioni culturali e di volontariato, creando al proprio interno dei gruppi di studio e lavoro con specifici ambiti di intervento.

Pertanto, essa potrà promuovere iniziative, organizzare o partecipare agli interventi nei settori dell'ambiente, dell'arte e della letteratura con manifestazioni, mostre, rassegne dibattiti e concorsi rivolti anche all'aspetto ecologico/ambientale, per migliorare il senso civico e di responsabilità dell'uomo verso la salubrità e la salvaguardia del territorio



naturale, nonché la reciproca conoscenza finalizzata a rafforzare i rapporti umani e ad incentivare l'associazionismo tra gli iscritti.

Per l'espletamento della propria attività l'associazione potrà aderire ad enti, centri, comitati e ad altre associazioni aventi scopi analoghi o simili ai propri.

Art.6) ASSOCIATI O SOCI

All'associazioni possono iscriversi tutti coloro che ritengono di ispirarsi, riconoscersi o valorizzarsi nello scopo sociale , nonché dichiarino di accettare integralmente il presente statuto e che accompagnino la domanda con il versamento della quota annua.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il diniego all'iscrizione dei nuovi soci.

Art.7) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde

- a) per dimissioni;
- b) per radiazione o esclusione;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per morte dell'associato;

In tutti i casi di perdita della qualità di associato, con esclusione dell'ipotesi d) e ricomprendendo il caso di non ammissione, gli interessati potranno proporre ricorso motivato al Collegio dei Probiviri, previsto al successivo punto 18).

Art.8) DIRITTI SOCIALI

L'esercizio dei diritti sociali, quali la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto, nonché ogni altra prerogativa che la Legge conferisce agli associati, compete a tutti i soci , compresi i minori di età i quali potranno esercitare il loro diritto di voto a mezzo degli esercenti la patria potestà.

Le prestazioni che gli associati effettueranno in favore dell'associazione non daranno diritto a compenso alcuno, essendo prevista la loro totale gratuità.

Art. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea degli Iscritti o Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Probiviri.



Art.10) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è costituita dagli iscritti all'associazione.

Essa è validamente costituita con la presenza maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a semplice maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 75% del numero degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera con la maggioranza del 75% degli associati.

Si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di giugno, con avviso da diramare almeno otto giorni prima della data della riunione, per la discussione del bilancio consuntivo e preventivo, unitamente alle relazioni sulle attività svolte e da svolgere.

Inoltre, l'assemblea dovrà essere convocata ogni qualvolta venisse deciso dal Consiglio Direttivo o su istanza di almeno 1/3 degli associati; nella richiesta dovrà essere indicato l'oggetto che costituirà l'ordine del giorno. La commisurazione del "quorum" di un terzo è riferita agli associati iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno appena precedente la data della richiesta. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'assemblea da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal vice presidente ed in mancanza di entrambi dal socio più anziano presente.

Le assemblee potranno riunirsi in qualsiasi luogo purchè in provincia di Bergamo.

Compete all'assemblea degli iscritti:

- a) nominare il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti;
- b) nominare il Collegio dei Probiviri;
- c) approvare e modificare lo statuto;
- d) approvare i bilanci annuali e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- e) determinare il contributo annuo a carico degli iscritti.

Art.11) CARICHE SOCIALI

A ricoprire una carica sociale potranno essere eletti solo gli iscritti all'associazione.

Verranno eletti gli associati che riporteranno il maggior numero di preferenze nell'ambito della votazione per la composizione di ogni organo sociale.



In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

Art.12) INSEDIAMENTO DELLE CARICHE

Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, colui che ha riportato il maggior numero di voti nella elezione per il Consiglio direttivo, provvede alla convocazione di tutti gli eletti, nei confronti dei quali è inoperante ogni eventuale ricorso fino alla decisione dello stesso.

Art.13) DURATA DELLE CARICHE

Tutti gli eletti alle cariche di cui al presente statuto durano in carica tre anni, scadono alla data della prima assemblea utile successiva al termine del triennio e sono rieleggibili.

Se durante il periodo di carica vengono a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi non eletti che rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

Analogamente si procederà per il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto a compenso alcuno; non è possibile cumulare più cariche in seno all'associazione.

Art.14) DECADENZA

I componenti di qualsiasi organo sociale decadranno per i seguenti motivi:

- a) perdita della qualità di associato;
- b) mancata partecipazione, non motivata né giustificata, ad almeno tre riunioni anche non consecutive nell'ambito di ogni esercizio sociale.

Art.15) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da tre a sette membri ed il numero è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio elegge, scegliendolo tra i propri componenti, il Presidente, il vice Presidente, il segretario e il tesoriere.

La rappresentanza dell'associazione è attribuita al Presidente; in caso di suo impedimento lo stesso potere di rappresentanza è demandato al vice Presidente.

Il Presidente può delegare alla firma in modo continuativo o specifico un qualsiasi altro consigliere.

Art.16) FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini proposti dall'Associazione. Allo stesso spetta di attuare quanto deliberato dall'Assemblea degli Associati, ed in particolare:



- a) predisporre il bilancio di previsione con le relazioni programmatiche;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e relazionare sullo stato dei programmi;
- c) gestire l'operatività dell'associazione;
- d) decidere sui casi di ammissione o di esclusione degli associati;
- e) istituire rapporti di organica collaborazione con altri enti e/o associazioni.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché di quelle esecutive dell'associazione, il Consiglio Direttivo si avvarrà dell'operatività dei costituendi gruppi di studio e di lavoro operanti nei vari settori di interesse dell'associazione e potrà nominare uno o più responsabili di settore con il compito di coordinare le attività dei singoli gruppi; ogni gruppo potrà avvalersi di personale volontario, ovvero anche della collaborazione di esperti.

Art.17) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente mediante avviso scritto da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, nel caso di urgenza, la convocazione potrà essere anche verbale.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dovrà elencare gli argomenti da trattare.

Art.18) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e può essere interpellato per l'espressione dei propri pareri.

Art.19) FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Decide sulle controversie che insorgessero tra iscritto ed Associazione ovvero tra gli iscritti stessi relativamente alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché su eventuali contestazioni circa il deliberato del Consiglio Direttivo. Tutti coloro che adiscono al Collegio dei Probiviri rinunciano espressamente a ricorrere all'Autorità Giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio stesso, il quale deciderà in modo irritabile e "pro bono et aequo" a maggioranza e nel termine di 90 giorni dalla chiamata.

La decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.



Art.20) LIBRI SOCIALI

Saranno istituiti e vidimati dal Presidente o dal vice Presidente, prima di essere posti in uso, un libro degli associati, un libro dei verbali dell'Assemblea degli iscritti, uno del Consiglio Direttivo ed uno del Collegio dei Probiviri, il libro cassa; mentre ogni altro libro obbligatorio sarà posto in uso con l'osservanza delle disposizioni di Legge.

Nel Libro degli Associati devono essere annotati cronologicamente tutti gli iscritti ai quali andrà attribuito un numero d'ordine progressivo.

Nel libro cassa andranno annotate tutte le movimentazioni, attive e passive, in entrata e in uscita al fine di redigere il bilancio e determinare l'entità del patrimonio.

Art.21) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi degli iscritti, da quelli di Enti pubblici e privati, da donazioni ed altri proventi accettabili da Consiglio Direttivo, da eventuali introiti o beni acquisiti per lo svolgimento dell'attività sociale, dal ricavato delle manifestazioni e/o iniziative promosse, nonché da altre eventuali entrate.

In caso di scioglimento dell'associazione e su delibera dell'assemblea, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato.

Art.22) BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale inizia il 1°giugno e termina il 31 maggio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e sullo stato dei programmi.

Sarà sottoposto all'esame e all'approvazione dell'assemblea degli associati da convocarsi entro sei mesi dalla chiusura del singolo esercizio sociale.

Art.23) CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Il presente Statuto, composto da 23 articoli, potrà essere modificato o integrato, in qualunque momento, oltre che per iniziativa della sovrana volontà dell'Assemblea degli associati, ma per quanto da esso non espressamente disposto, dalle norme generali stabilite dalla Legge o da Enti, Associazioni o Gruppi ai quali si vorrà aderire, mediante proposte ed approvazione dell'Assemblea degli Iscritti da assumersi nei modi e termini previsti al precedente art.10).



Così approvato in Casale di Albino il 5 novembre 2009.

Gli iscritti: